

## Report sulla visita al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano - Via Corelli



Rapporto a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).  
Aggiornato al mese di marzo 2022.

Riproduzione autorizzata a fini non commerciali con citazione della fonte.

# Contenuti

Introduzione.....	2
1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva.....	3
2. Dati e informazioni generali .....	4
3. I diritti e le principali violazioni riscontrate .....	4
3.1. La libertà di corrispondenza telefonica con il mondo esterno.....	4
3.2. Diritto di informazione legale e funzionamento del centro: accesso alla richiesta di protezione internazionale e ai servizi interni al CPR .....	6
3.3. Attività di mediazione linguistica e culturale .....	9
3.4 Accesso al diritto di difesa .....	10
3.5. Tutele della salute e accesso al servizio sanitario nazionale.....	11
3.6. Servizi generali all'interno del centro e qualità della vita .....	15
3.7. Il registro degli eventi critici.....	17
3.8. Possibilità di segnalazione e reclamo al Garante e alla Prefettura .....	18
Conclusioni e raccomandazioni.....	20
Informazioni e contatti utili .....	22

## Introduzione

È stato a più riprese e da più fonti osservato che il trattenimento dei cittadini stranieri al fine di garantire l'esecuzione del loro rimpatrio costituisce un *unicum* tra le ipotesi di privazione della libertà personale, non motivata dalla commissione di un reato e pertanto da finalità punitive ma altresì priva di finalità di prevenzione in quanto non necessariamente motivata da esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La mera lettura dell'articolo 14 D.Lgs. 286/1998 e delle ipotesi di trattenimento ivi previste è sufficiente a fare comprendere che lo stesso risponde soprattutto all'esigenza della pubblica amministrazione (PA) di assicurare che l'allontanamento sia effettivamente eseguito. Basti pensare al periodo introduttivo della disposizione *"(..) quando non è possibile eseguire nell'immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento..."*. Volendo adottare una lettura cinica, il trattenimento ai fini del rimpatrio ha proprio lo scopo di compensare il fallimento della PA nell'eseguire tempestivamente il rimpatrio<sup>1</sup>. Le situazioni impeditive transitorie di cui all'articolo 14 sono in realtà tutto fuorché transitorie per molti dei cittadini stranieri trattenuti per tutto il termine previsto dalla legge (spesso arrivando fino a 120 giorni). Un sistema che, anche oltre le singole criticità che lo caratterizzano, andrebbe ripensato alla luce del fallimento registrato anche nelle precedenti formulazioni normative<sup>2</sup>.

La durata del trattenimento, appunto tutt'altro che breve, rende particolarmente necessario monitorare le condizioni in cui lo stesso avviene. Invero, è particolarmente significativo che il legislatore si sia occupato di fornire una base legale idonea a legittimare la privazione della libertà ma non si sia al contrario concentrato sui diritti delle persone sottoposte a tale privazione. Quanto agli standard e alle condizioni del trattenimento, l'articolo 14 citato si limita a prescrivere il rispetto di *"adeguati standard igienico sanitari e abitativi"*, del diritto all'informativa relativa allo status delle persone trattenute, all'assistenza, il pieno rispetto della loro dignità oltre che la libertà di corrispondenza - anche telefonica - con l'esterno. Le condizioni di trattenimento sono poi disciplinate da norme di rango secondario.

È quindi fondamentale che la società civile eserciti un ruolo autonomo di monitoraggio e supervisione in aggiunta a quello che la vigente legislazione demanda alla PA in particolare laddove la PA non svolga efficacemente tale ruolo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Basti pensare che, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Milano in risposta all'istanza di accesso agli atti formulata da ASGI, dal 1.7.2021 al 21.12.2021 sono stati effettuati soltanto 25 rimpatri (cfr. <https://inlimine.asgi.it/il-cpr-di-milano-alcuni-riscontri-dalla-pubblica-amministrazione/>). Si legge nel Rapporto del Garante sulle visite effettuate nei CPR (2019-20): "su un totale di 6.272 persone transitate nei CPR quelle effettivamente rimpatriate ammontano a 2.992" ovvero meno del 50%".

<sup>2</sup> Per un'analisi dell'evoluzione legislativa si veda il rapporto del CILD disponibile al seguente link, a p. 38, paragrafo 1.2: [https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR\\_Web.pdf](https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf)

<sup>3</sup> Sull'importanza del ruolo del terzo settore si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato con riferimento ai luoghi di trattenimento siti nelle zone di transito aeroportuali: *"l'ordinamento prevede in ogni caso la possibilità di accesso e visita nelle predette aree di transito da parte di Autorità e soggetti pubblici, al fine di verificare le condizioni dei locali destinati al soggiorno temporaneo dei cittadini interessati dal respingimento alla frontiera, dal momento che il ruolo dei*

L'esigenza di monitoraggio risulta ancora più urgente alla luce dei più recenti avvenimenti di cronaca e della morte di tre persone trattenute nei CPR di Torino, Gradisca e Roma <sup>4</sup>.

Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano è stato riaperto il 28 settembre 2020 dopo un lungo periodo di chiusura. A seguito della riapertura, proprio nel pieno della pandemia, il CPR di Via Corelli n. 28 ha assunto un ruolo importante nella gestione dei rimpatri soprattutto di cittadini tunisini provenienti dalle c.d. [navi quarantena](#).

Nel [rapporto sulle visite effettuate nel 2019-2020](#), il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha osservato quanto segue con riferimento al CPR di via Corelli:

*"Il Cpr di Milano è l'ultimo dei "nuovi" Cpr inaugurati sul territorio nazionale, essendo stato aperto il 28 settembre 2020, ma fin da subito è stato interessato da vari eventi critici quali atti di vandalismo e incendi che ne hanno fortemente ridotto l'operatività".*

Dopo un anno di gestione da parte della cooperativa Versoprobo, la gara di appalto indetta nel mese di aprile 2021 è stata aggiudicata alla società Engel Italia Srl<sup>5</sup>, già ente gestore del CPR di Palazzo San Gervasio. L'ente gestore si è insediato nel mese di settembre 2021.

L'avvicendamento nella gestione e l'assenza di informazioni sulle procedure che vengono attuate, sui servizi cui hanno accesso gli stranieri trattenuti, sulle condizioni di detenzione, sul supporto che viene o meno fornito ai cittadini stranieri in condizioni di privazione della libertà personale hanno determinato ASGI a formulare un'istanza alla Prefettura chiedendo di potere accedere e visitare il centro. La visita, autorizzata dalla Prefettura, si è svolta in data 17 dicembre 2021.

Parallelamente, ASGI ha formulato istanze di accesso civico generalizzato volte ad ottenere informazioni e dati in particolare con riferimento ai servizi di cui sopra. L'accesso civico è stato riscontrato dalla Prefettura con comunicazione in data 17.1.2022, [pubblicata sul sito di InLimine](#) unitamente ai relativi allegati.

Tanto la visita quanto le risposte, purtroppo non totalmente esaustive<sup>6</sup>, ai quesiti formulati da ASGI fanno emergere numerose e gravi criticità con riguardo tanto alle condizioni materiali del trattenimento quanto con riferimento ai diritti delle persone trattenute.

---

*soggetti del c.d. terzo settore non è evidentemente corrispondente a (e sostituito da) quello delle autorità pubbliche"* (Consiglio di Stato n. 09837/2021).

<sup>4</sup> Sugli ultimi eventi critici avvenuti nei CPR italiani si veda: - "Morte Abdel, gli ultimi video girati nel centro di Ponte Galeria: "Non so cosa mi succederà. Sto rischiando per farvi vedere la verità" – La Repubblica 12.12.2021: [https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/12/12/news/morte\\_wissem\\_ben\\_abdel\\_latif\\_video\\_ponte\\_galeria-329849515/](https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/12/12/news/morte_wissem_ben_abdel_latif_video_ponte_galeria-329849515/); ; "Il suicidio di Moussa Balde svela le anomalie dei centri di detenzione" - Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale Città di Torino – 9 giugno 2021: <http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/2021/06/09/il-suicidio-di-moussa-balde-svela-le-anomalie-dei-centri-di-detenzione/>; "Cpr di Gradisca d'Isonzo, secondo morto in sette mesi" Il Manifesto 15.07.2021 <https://ilmanifesto.it/cpr-di-gradisca-disonzo-secondo-morto-in-sette-mesi/>. Si vedano anche: <https://inlimine.asgi.it/nel-cpr-di-torino-vanno-assicurati-i-diritti-umani/>; <https://inlimine.asgi.it/justizia-per-wissem-ben-abdellatif-una-morte-sospetta-nel-sistema-di-detenzione-italiano/>; <https://inlimine.asgi.it/cpr-di-torino-libro-nero-disponibile-in-inglese-e-francese/>; <https://www.lasciatecientrare.it/ha-un-nome-il-ragazzo-suicidatosi-a-gradisca/#:~:text=La%20notte%20tra%20il%205,suo%20nome%20C3%A8%20Anani%20Ezzeddine.>

<sup>5</sup> Cfr. decreto di aggiudicazione del 4.8.2021 disponibile sul sito della Prefettura di Milano a questo [link](#).

<sup>6</sup> Si noti che come premessa, nel riscontro ad accesso civico generalizzato, la Prefettura di Milano precisa che l'amministrazione non è tenuta a formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, da cui non ha obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato. Ancora che alcune richieste configurano una attività ispettiva estranea all'ACG. Per approfondimenti rispetto alle difficoltà di monitoraggio e

## 1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva

Durante la visita presso il centro i membri della delegazione che ha effettuato l'accesso hanno incontrato un rappresentante della Prefettura, un rappresentante dell'ente gestore, il direttore sanitario e diversi rappresentanti della Questura che, ai sensi della vigente normativa, ha il ruolo di garantire la sicurezza all'interno del centro. Il rappresentante della Prefettura e dell'ente gestore dichiarano di non prestare il consenso alla divulgazione delle proprie generalità.

Quanto al ruolo della Prefettura preme rammentare che agli obblighi di supervisione e monitoraggio che incombono sulla stessa in quanto PA appaltante del servizio, si aggiunge un onere specifico e ulteriore previsto dalle norme regolamentari e dallo schema di contratto di appalto.

Invero, secondo quanto previsto dall'art. 22, c. 3, del d.p.r. n. 394/1999, il Prefetto è incaricato di individuare il responsabile della gestione del centro e soprattutto **di disporre i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro**. Inoltre, l'articolo 19 dello schema di contratto di appalto reso disponibile sul [sito istituzionale della Prefettura](#), rubricato "sistema dei controlli", prescrive che *"Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge **controlli periodici dei centri**, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio"* (cfr. comma 1). Tali controlli, ai sensi del successivo comma 3, devono svolgersi *"senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche"*.

Come si dirà nel dettaglio in relazione alle diverse criticità emerse, la Prefettura ha più volte assicurato che le mancanze nei servizi e le violazioni del capitolato d'appalto riscontrate sarebbero state sanzionate in sede di rendicontazione attraverso l'applicazione delle penali contrattualmente previste. Tuttavia, dalle disposizioni sopra richiamate, emerge un dovere di controllo che non può evidentemente esaurirsi all'applicazione di penali all'ente gestore al momento della rendicontazione finale del servizio. Al contrario, la Prefettura ha l'obbligo di effettuare visite periodiche e di intervenire tempestivamente per ripristinare l'adeguatezza e la fruibilità dei servizi minimi prescritti dal capitolato.

La visita che ha inizio dagli uffici dell'ente gestore, e continua nell'infermeria, non comprende i moduli abitativi essendo consentito alla delegazione di accedere unicamente al corridoio sul quale tali moduli si affacciano. All'inizio della visita viene inoltre comunicato ai membri della delegazione che non sarà loro concesso di dialogare con i trattenuti, garantendo quindi l'effettività del monitoraggio .

---

ottenimento dati relativi alla gestione di tali luoghi si veda: <https://www.actionaid.it/informati/notizie/cpr-contesto-violazione-sistematica-diritti>.

## 2. Dati e informazioni generali

Come si è detto, il CPR di Via Corelli a Milano, è tornato operativo nella fine del mese di settembre 2020.

A fronte di una capienza di 140 posti, ridotta a 112 causa covid, alla data del **13 gennaio 2022** erano **trattenute 25 persone**. Ogni camera del CPR può alloggiare 4 cittadini stranieri.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Milano in risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato, nel **periodo dal 1.07.2021 al 21.12.2021, sono state trattenute 215 persone straniere**, tra cui le principali nazionalità sono Marocco (52), seguiti da Tunisia (46), Egitto (18), Algeria (13).

Alla data della visita risultavano trattenute 15 persone. Da quanto riferito, i settori erano solo tre, due occupati e uno destinato all'isolamento fiduciario. Negli altri erano in corso lavori di ristrutturazione. Ogni settore è composto da sei stanze con quattro posti letto ognuna. Curiosamente, nonostante la disponibilità di posti letto in ragione delle poche presenze e nonostante il distanziamento sociale imposto dall'attuale situazione sanitaria, tutti i trattenuti nei singoli settori erano alloggiati nelle stesse stanze.

Come si è detto, il **numero di rimpatri eseguiti** nel periodo dal primo luglio 2021 al 21 dicembre 2021, sono stati 25 di cui 13 in Tunisia, 2 in Marocco, e una persona rimpatriata in Egitto<sup>7</sup>.

## 3. I diritti e le principali violazioni riscontrate

### 3.1. La libertà di corrispondenza telefonica con il mondo esterno

L'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98 prescrive che alle persone straniere trattenute nei CPR sia *“assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno”*. Con riferimento alle norme regolamentari l'art. 4, c. 2, lett. f) del Regolamento recante *“Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”*, del Ministero dell'Interno che risale al 20 ottobre 2014, c.d. Regolamento C.I.E.<sup>8</sup>, prevede che *“sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso agli stranieri e in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone”*.

Ancora, in attuazione del TU, secondo quanto previsto dal D.P.R N. 394 del 1999, all'art.21, co. 1, relativamente alle modalità del trattenimento, deve essere garantita, oltre alla libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con riferimento al difensore che assiste lo straniero, *“(...) la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro”*.

Le disposizioni di cui sopra, unitamente alla rilevanza costituzionale riconosciuta al diritto alla libertà di comunicazione, hanno spinto il Tribunale di Milano con l'[ordinanza del 15.3.2021](#), ad accogliere il ricorso d'urgenza presentato da un trattenuto ordinando alla Prefettura e all'ente gestore di consentire l'accesso al

---

<sup>7</sup> Si chiedevano anche le modalità di rimpatrio dei cittadini tunisini a seguito degli accordi del 2020 (coinvolgimento del consolato di Palermo) con particolare riferimento alla situazione pandemica (isolamento e tampone prima e dopo i viaggi, voli charter). In maniera generica rappresentano che le **modalità di rimpatrio dei cittadini tunisini** è regolamentata da accordi stipulati con il governo tunisino per la gestione delle migrazioni e dal processo verbale del 5 aprile 2011. Per approfondimenti in merito alle relazioni bilaterali tra i due Paesi si veda: <https://sciabacaoruka.asgi.it/accordi-italia-tunisia-migrazione/>.

<sup>8</sup> Si noti che il Regolamento è attualmente in fase di revisione. Si veda <https://www.actionaid.it/informati/notizie/cpr-contesto-violazione-sistematica-diritti>.

proprio telefono cellulare. In seguito a tale ordinanza, la Prefettura aveva adottato l'[Allegato 1 al Regolamento interno](#) appunto in materia di libertà di comunicazione telefonica.

All'inizio della visita ci viene mostrata la stanza nelle disponibilità dell'ente gestore in cui vengono conservati i telefoni cellulari requisiti ai trattenuti al momento dell'ingresso. Il rappresentante dell'ente spiega che i trattenuti possono accedere al loro telefono nella fascia oraria 15 – 20. Qualora ne facciano espressa richiesta, viene loro portato il telefono in un settore a ciò dedicato dove possono usarlo solamente per mezz'ora. Non vi è una rete wi-fi a disposizione dei trattenuti. Il rappresentante dell'ente spiega che spesso si fa ricorso al telefonino di un trattenuto che abbia credito per il traffico dati e che viene utilizzato dagli altri come hotspot. Al di fuori degli orari stabiliti per le telefonate - e quindi in mattinata – sarebbe comunque possibile telefonare per contattare l'avvocato o per altri tipi di urgenze utilizzando l'unico telefono cellulare messo a disposizione dall'ente gestore, con cui però è possibile telefonare solo all'interno del territorio nazionale.

In risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato, la Prefettura rappresenta che le persone trattenute possono utilizzare il proprio telefono cellulare secondo quanto previsto dall'[Allegato 1 al Regolamento interno](#), sia per telefonate che per videochiamate, sotto sorveglianza discreta e a distanza da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, la Prefettura riferisce che è in fase di studio un progetto per la realizzazione di box all'interno dei quali far effettuare videochiamate nel rispetto della riservatezza. Nella struttura sono presenti quattro cabine telefoniche, non abilitate alle chiamate in ingresso, da utilizzarsi secondo le modalità previste dall'allegato al Regolamento interno e di volta in volta indicate dall'Ente gestore, tenuto conto delle esigenze dei trattenuti e delle indicazioni delle forze di polizia. Non vengono fornite ulteriori indicazioni rispetto alle modalità con cui viene garantita l'accessibilità e la funzionalità degli apparecchi telefonici e si precisa che non sono autorizzati altri sistemi di comunicazione con l'esterno (es. computer, tablet, etc.)

Le modalità con cui viene assicurata ai trattenuti nel CPR di Milano la possibilità di mettersi in contatto con il mondo esterno, seppur migliorate nell'ultimo anno, non appaiono ancora idonee a garantire il pieno rispetto della libertà di comunicazione prescritto dalle norme citate e i principi sanciti dal Tribunale di Milano, non essendo garantito un tempo effettivo e sufficiente per accedere al proprio telefono cellulare, consentendo anche la possibilità di effettuare videochiamate ricorrendo all'uso della telecamera, qualora installata sul proprio smartphone, e mettendo altresì a disposizione una linea internet wi-fi a cui i trattenuti possano accedere con il proprio telefono cellulare.

Invero, il già citato rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020, mette in evidenza le criticità ancora aperte, precisando in particolare che *“La libertà di corrispondenza telefonica è uno dei principi essenziali del trattenimento stabiliti dalla legge ed è strettamente correlata al diritto di difesa, di mantenimento dei vincoli familiari e in generale di comunicazione con il mondo esterno, rimanendo totalmente estranea alla detenzione amministrativa qualsiasi esigenza di isolamento da esso”*.

Il Garante mette inoltre in evidenza come la requisizione del telefono cellulare non rispetti quanto previsto dalla normativa, né trovi giustificazione nelle finalità della detenzione amministrativa, ribadendo *“che il più volte citato Regolamento unico dei Cie, pur prevedendo con un elevato grado di dettaglio gli oggetti non ammessi all'interno dei settori detentivi suscettibili di requisizione al momento dell'ingresso, non include esplicitamente tra gli effetti vietati i telefoni cellulari personali”*.

In maniera estremamente chiara, il Garante sottolinea in particolare come l'esclusiva disponibilità di telefoni pubblici non garantisca la possibilità di ricevere chiamate in entrata e di messaggistica istantanea e anche

come la comunicazione sia condizionata dalla disponibilità di risorse economiche da parte delle persone trattenute, laddove le chiamate internazionali, trattandosi di cittadini stranieri, hanno costi elevati, incidendo sulla possibilità di esercizio del diritto di difesa e la possibilità di comunicazione con il proprio legale. Infine, nell'ambito di una privazione della libertà personale, il Garante ritiene che andrebbe aumentata la capacità di relazione *“attualizzando l'espressione «libertà di corrispondenza, anche telefonica», mediante la previsione in tutti i Cpr di forme di accesso alla rete Internet per l'utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata (facoltà, peraltro, possibile negli Istituti penitenziari)”*<sup>9</sup>.

### 3.2. Diritto di informazione legale e funzionamento del centro: accesso alla richiesta di protezione internazionale e ai servizi interni al CPR

Ai sensi dell'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98, ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR deve essere assicurata *“la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità (...)”*. Con riferimento specifico ai richiedenti protezione internazionale, il co. 4 dell'art. 6 prescrive che l'ente gestore informi ogni trattenuto sulla possibilità di chiedere protezione e che venga consegnato l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, c.2, d.lgs. 25/2008. In aggiunta, ai sensi del Regolamento Unico CIE, l'ente gestore, attraverso un mediatore linguistico culturale, deve adempiere ad un dovere di informazione in merito ai diritti e ai doveri della persona trattenuta, alle modalità di trattenimento e alle regole di convivenza all'interno della struttura (art. 2 Regolamento CIE e [Regolamento interno CPR](#)). Adempimento, quest'ultimo da eseguirsi al momento dell'ingresso del trattenuto nel centro anche tramite consegna della Carta dei diritti e dei doveri, dell'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, il tutto tradotto e messo a disposizione in lingua comprensibile allo straniero ovvero nelle consuete lingue veicolari.

Le medesime prescrizioni sono ribadite nell'ultimo schema di capitolato d'appalto predisposto dal Ministero dell'Interno nel 2021, in cui - tra gli oneri in capo all'ente gestore - espressamente si menziona la necessità di predisporre un adeguato servizio di informazione e orientamento legale dei trattenuti. Tale servizio, oltre a quanto previsto nell'art.2 del Regolamento Unico Cie, deve comprendere anche l'impiego di personale qualificato per *“l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro”*.

Rispetto alle modalità di accesso alla richiesta di protezione internazionale, la Prefettura nel riscontro all'accesso civico rappresenta che la richiesta di asilo può essere presentata in qualsiasi momento, in sede di convalida, verbalmente all'Ufficio Immigrazione, all'Ente gestore o tramite il proprio legale<sup>10</sup>. Quindi si provvede a fotosegnalamento in Eurodac ed emissione del provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 142/2015. Rispetto ai tempi di formalizzazione, viene precisato che *“a seguito dell'udienza di convalida”* dinanzi al Tribunale viene formalizzata l'istanza e comunicata alla CT, che provvede ad audizione nei successivi 7 giorni.

---

<sup>9</sup> Si v. p. 29-32.

<sup>10</sup> Recentemente non sono state riscontrate prassi di trattenimenti illegittimi proseguiti in assenza di convalida a seguito della presentazione della domanda di asilo come si erano invece riscontrati nel corso del 2020. Si veda sul punto <https://inlimine.asgi.it/cpr-lillegittima-prosecuzione-del-trattenimento-di-un-richiedente-asilo-a-seguito-di-mancata-convalida-giurisdizionale/>.



Nell'ambito della visita, inoltre, si chiede con **quali modalità i trattenuti sono informati dei servizi disponibili** all'interno del centro (assistenza medica, telefono, assistente sociale, spesa...) e come gli stessi possono manifestare la loro volontà di accedervi. Quanto all'informativa, il rappresentante dell'ente gestore riferisce che al momento dell'ingresso viene fornita copia del regolamento tradotta in una lingua comprensibile al trattenuto. All'osservazione che il Regolamento non contiene indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi, il rappresentante dell'ente risponde assicurando che l'accesso è comunque sempre garantito tramite richieste orali agli operatori disponibili h24 nel corridoio del settore o tramite la compilazione di un foglio di richiesta scritta di accesso al servizio. Tale modulo, che viene mostrato ai membri della delegazione a cui tuttavia non è concesso di averne una copia, risulta intestato al CPR di via Corelli ma reca l'indicazione di Palazzo San Gervasio in calce. Il modulo riporta inoltre un generico elenco di caselle da barrare (avvocato, assistente sociale, medico, ufficio immigrazione) e sembra disponibile solo in lingua italiana.

Durante la visita, al fine di verificare che l'ente adempia all'obbligo di fornire un'adeguata informativa circa i servizi presenti e che l'accesso agli stessi sia effettivo, è stato chiesto di visionare le copie del regolamento e i formulari di richiesta di accesso ai servizi tradotti in altre lingue e consegnati ai trattenuti. Nonostante il consenso della Prefettura, il rappresentante dell'ente gestore si rifiuta, su indicazione del Direttore della struttura, di mostrarne una copia.

In risposta ad accesso civico generalizzato, la Prefettura rappresenta che il Regolamento interno è affisso all'interno della struttura in aree agevolmente accessibili a tutti i trattenuti e può essere scaricato dal sito della Prefettura. È solo in lingua italiana, ma viene precisato che, se necessario, i mediatori e il personale dell'ente gestore sono disponibili per supportare le persone straniere nella comprensione dello stesso. Il testo del Regolamento non è quindi nemmeno disponibile in una lingua veicolare.

La Carta dei diritti, di cui una [copia](#) viene inviata unitamente alla risposta all'accesso agli atti, è tradotta in 5 lingue (arabo, francese, inglese, spagnolo e italiano). Secondo quanto riferito una copia della stessa è affissa all'interno del centro e ne è data lettura alla persona straniera al momento dell'ingresso. Si precisa che non sono consegnate copie cartacee al fine di ridurre la circolazione di carta all'interno del centro (asseritamente pericolosa per la sicurezza in quanto infiammabile) e per "motivi di sostenibilità ecologica".

Nella risposta all'accesso agli atti la Prefettura rappresenta che l'informativa al momento dell'accesso è effettuata, "tra l'altro", in presenza di un mediatore culturale, in una lingua comprensibile per lo straniero o, in subordine, in una lingua veicolare. Inoltre, l'amministrazione precisa che in qualsiasi momento le persone trattenute possono chiedere all'ente gestore chiarimenti e approfondimenti in merito alla richiesta di protezione internazionale.

Risulta da quanto emerso al momento della visita e da quanto in seguito riferito dalla Prefettura di Milano che all'interno del CPR di via Corelli non è effettivamente garantito il diritto dei trattenuti a ricevere un'adeguata informazione sui loro diritti e doveri ed anche sui servizi accessibili. Invero, il testo del regolamento non è disponibile nemmeno in una lingua veicolare; la carta dei servizi sarebbe solo letta al momento dell'ingresso e non contiene in ogni caso indicazioni sulle concrete modalità di accesso ai singoli servizi; il materiale informativo non è distribuito in forma cartacea e non risultano sul punto dirimenti le esigenze di tutela della sicurezza dedotte dalla Prefettura, né tantomeno quelle ambientali.

Un'informazione corretta e adeguata rappresenta il presupposto fondamentale per garantire l'accesso ai diritti, tra cui il diritto di asilo, e ai servizi degli stranieri trattenuti. Significativo è che il [modulo](#) trasmesso dalla Prefettura in risposta all'accesso agli atti (unicamente in lingua italiana) rechi solo un elenco di dichiarazioni che il trattenuto deve rendere e nessuna informazione in relazione alle procedure di riconoscimento della protezione, al contenuto della stessa e ai diritti e doveri del richiedente.

Per completezza si riporta qui di seguito il contenuto del modulo.

---

**ENGEL ITALIA srl - C.P.R. MILANO - VIA CORELLI**

---

MODULO INFORMATIVA LEGALE

PRT NR	<input type="text" value="0"/>	data di ingresso
cognome		data di nascita
nome		nazionalità
DATA INGRESSO IN ITALIA E MODALITA' (PORTO/AEROPORTO/INGRESSO) .....		
TRASFERIMENTO DA ALTRO CPR O ISTITUTO DI DETENZIONE .....		
PRECEDENTE REGOLARIZZAZIONE _____		
RICHIESTA PRTOZIONE INTERNAZIONALE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Il sottoscritto dichiara che all'atto dell'ingresso al C.P.R. ha ricevuto dall'informatore legale, le seguenti informazioni di base, in ossequio alla normativa vigente, come anche previsto dal vigente regolamento approvato con D.M. 20 ottobre 2014:

- i motivi del trattenimento;
- i tempi di trattenimento che non potranno superare i 90 giorni con ulteriore proroga di 30 giorni come previsto dal decreto legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.173, e in particolare sull'art.3, la cui rubrica reca Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142;
- ogni informazione afferente alla propria condizione giuridica di straniero;
- i diritti e i doveri spettanti al sottoscritto mediante la consegna della carta dei diritti e dei doveri tradotta nella propria lingua che con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di ricevere in copia;
- le modalità con le quali si svolgeranno il trattenimento presso il C.P.R.;
- le regole di convivenza all'interno del Centr, nonchè consegna Regolamento in lingua;
- la possibilità di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, come previsto al nuovo comma 2 bis dell'art.14 del d.lgs n.286/98 nonché all'art. 8 del D.M. 20 ottobre 2014;
- le informazioni sulla possibilità di presentare istanza per il riconoscimento della Protezione Internazionale anche mediante la consultazione di un opuscolo informativo tradotto nella propria lingua;
- di avvalersi di tale facoltà nominando l'Avv. \_\_\_\_\_;
- di non avvalersi di tale facoltà avendo già nominato un legale di propria fiducia nella persona dell'Avv. \_\_\_\_\_;
- di non avere intenzione di nominare alcun legale volendosi avvalere di quello d'ufficio che sarà nominato dal Giudice.

L'OSPITE

L'INF.LEGALE

IL MEDIATORE

---

### 3.3. Attività di mediazione linguistica e culturale

Al fine di assicurare una corretta ed adeguata informazione il già citato Regolamento CIE, all'articolo 2, dispone che "le informazioni" relative al funzionamento del centro e alla misura del trattenimento sono "rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero". La piena e corretta informativa del trattenuto, secondo lo stesso regolamento, è garantita per mezzo di un mediatore linguistico e culturale, il quale deve essere presente al momento dell'ingresso. Il Regolamento interno del CPR di Milano, all'articolo 2, riporta le medesime prescrizioni.

In merito alla corretta ed adeguata informativa agli stranieri che, come detto, risulta indispensabile ad una difesa completa e tempestiva, l'ASGI ha inviato specifiche richieste di informazione alla Prefettura di Milano. L'amministrazione nel dare riscontro ai quesiti proposti ha assicurato che *"le ore di mediazione linguistica erogate all'interno del CPR sono quelle previste dal Capitolato di Appalto ... la turnazione dei mediatori, al pari di tutte le figure professionali in servizio presso il CPR, è organizzata autonomamente dall'ente gestore su base settimanale e secondo le esigenze dei singoli lavoratori"*.

Quanto al servizio di mediazione, tuttavia, il [capitolato d'appalto del bando di gestione](#) si limita a prevedere che lo stesso debba essere organizzato *"mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti"*. La turnazione del personale impiegato nel CPR e, quindi, anche dei mediatori linguistico-culturali, è organizzata dall'ente gestore il quale, si legge nell'art. 5 dello stesso capitolato, *"assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, secondo l'articolazione del servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno dalle ore 20:00 alle ore 8:00"*. La disposizione fa poi riferimento all'Allegato A del Capitolato di Appalto recante la tabella sulla dotazione del personale in cui è previsto, con una presenza inferiore a 50 persone, un servizio di mediazione di sole 24 ore settimanali.

Al momento in cui si è svolta la visita, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, quindi nel momento della giornata in cui si svolgono la maggior parte delle attività del centro, era presente unicamente un mediatore linguistico-culturale di lingua spagnola.

Rilevata la presenza del servizio di mediazione per una sola lingua, il rappresentante dell'ente gestore rassicura del fatto che viene detto che l'intermediazione in ogni caso garantita in diverse lingue (arabo, spagnolo, inglese, francese) anche attraverso il supporto di altri operatori del centro che le parlano<sup>11</sup>. Il funzionario della Prefettura presente rammenta all'ente gestore che gli operatori presenti non possono svolgere più di una funzione.

Tanto le previsioni di cui al capitolato quanto la realtà riscontrata al momento della visita fanno emergere come l'accesso alle informazioni e ad una informazione adeguate e completa in una lingua comprensibile non sia nella pratica effettivamente garantito. Infatti, pur volendo considerare le sole lingue veicolari – inglese, francese, spagnolo e arabo, fino ad un numero di 50 trattenuti, è garantita l'assistenza linguista per meno di un'ora settimanale per ciascun idioma.

---

<sup>11</sup> Le medesime criticità erano state evidenziate in relazione alla gestione del precedente ente. Si veda sul punto il rapporto "Delle pene senza delitti. Istantanea del CPR di Milano" disponibile al seguente link: [https://drive.google.com/file/d/1kj3BAk4KMKLaFQR\\_VE-Jyv6QkoWq8R4D/view?fbclid=IwAR1qCuSPzIVwtgstQmi0iA9zQ26PwD2YM1AZWujJC2dWIHbk1bLgqHC2HdM](https://drive.google.com/file/d/1kj3BAk4KMKLaFQR_VE-Jyv6QkoWq8R4D/view?fbclid=IwAR1qCuSPzIVwtgstQmi0iA9zQ26PwD2YM1AZWujJC2dWIHbk1bLgqHC2HdM)

### 3.4 Accesso al diritto di difesa

Il diritto di difesa e all'assistenza legale rappresenta un diritto inviolabile che trova tutela anche nella Costituzione all'art. 24. Qualsiasi restrizione del diritto alla libertà personale comporta l'obbligo per lo Stato di fornire garanzie procedurali durante arresti e detenzioni con la finalità di prevenire il ricorso arbitrario a tali limitazioni. Il diritto all'assistenza legale è una parte fondamentale di tali garanzie, che - come si è detto - integrano la tutela del diritto alla libertà personale: è quindi fondamentale che sia garantito un effettivo accesso all'assistenza legale da parte dei cittadini stranieri trattenuti.

L'articolo 13 della Direttiva 2008/115/CE, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, prevede al terzo paragrafo che *"[i]l cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica"*. L'articolo 23 par. 2 della Direttiva 2013/32/UE dispone che gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito per assisterlo. Infine, ai sensi dell'articolo 9, par. 4, dir. 2013/33, i richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono, oltre che delle ragioni del trattenimento, delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

Al pari di qualsiasi misura di privazione della libertà personale, anche l'ordine di trattenimento presso un CPR deve essere necessariamente convalidato da un giudice che verifica la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine emesso dal Questore. L'ordine di trattenimento e la sua esecuzione è comunicato, entro 48 ore, al giudice territorialmente competente e l'udienza di convalida deve svolgersi entro le 48 ore successive.

L'articolo 14, comma 4 del D.lgs. 286/98 dispone la partecipazione all'udienza dell'interessato e del suo difensore tempestivamente avvertito. Il trattenuto ha diritto all'assistenza legale beneficiando del patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 20 del DPR 394/99 al comma 2 dispone che lo straniero sia informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento, da un difensore di fiducia. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento C.I.E., al momento dell'ingresso del centro l'ente gestore fornisce al cittadino straniero l'elenco degli avvocati iscritti alle liste del gratuito patrocinio.

Deve in ogni caso essere sempre garantito ai cittadini stranieri trattenuti di mettersi in contatto con il proprio legale di fiducia e di conferire con lo stesso in condizioni di riservatezza e con sufficiente anticipo rispetto allo svolgimento dell'udienza di convalida o dei colloqui formali con le autorità amministrative. Tali diritti devono trovare piena attuazione all'interno del CPR. L'unica condizione è che lo straniero abbia conferito mandato. Si legge infatti nel Regolamento Unico CIE che *"Ai fini del colloquio con il legale, il personale addetto alla vigilanza ha cura di verificare se lo straniero ha conferito apposito mandato"*. Sul punto è opportuno evidenziare che, ai sensi della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il mandato può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la propria volontà in tal senso, ovvero - nel caso del trattenuto presso il CPR - anche comunicando all'ente gestore il nominativo del legale della cui assistenza intende avvalersi.

Nel riscontro della Prefettura di Milano, rispetto alle modalità di accesso dei legali al CPR, si rappresenta che le stesse sono state concordate in data 6.10.2020 con l'Ordine degli Avvocati, al quale si rimanda richiedere eventuali ulteriori informazioni in merito. In ogni caso, la comunicazione della Prefettura precisa che l'accesso al CPR da parte del legale è subordinato all'acquisizione di nomina formale, tramite l'Ente gestore, e che gli scambi documentali avvengono a mezzo pec. Le modalità - si legge sempre nella stessa risposta

prefettizia - di svolgimento delle udienze sono disciplinate dalla normativa vigente e in conformità alle indicazioni del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano.

In aggiunta a quanto sopra la Prefettura di Milano precisa che il diritto di difesa è tutelato in maniera "piena e incondizionata": il personale dell'Ufficio Immigrazione è responsabile dell'organizzazione dei colloqui, con modalità che garantiscono la riservatezza, all'interno di appositi locali situati nel settore riservato alle forze dell'ordine e, in caso di emergenze sanitarie, la procedura è sospesa per legittimo impedimento senza alcuna compressione dei diritti della persona trattenuta.

Nel mese di novembre 2020, quindi durante il periodo di gestione del precedente ente, ASGI e Naga hanno [denunciato](#) al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ai Garanti dei detenuti della Regione Lombardia e del Comune di Milano, al Presidente del Tribunale di Milano e al Referente della Sezione Immigrazione e Stupefacenti-Ufficio del Giudice di Pace, diverse violazioni rilevate all'interno del centro per i rimpatri di via Corelli. In particolare si è verificato che a seguito della messa in quarantena della struttura per presenza di casi positivi COVID al suo interno, è stato impedito l'incontro dei detenuti con i rispettivi legali impedendo l'esercizio del diritto di difesa in sede di udienza di convalida o proroga del trattenimento e una piena e corretta informativa da parte del difensore. Ai difensori dei cittadini stranieri trattenuti è stato illegittimamente impedito, da parte delle autorità competenti, l'accesso e lo svolgimento di colloqui, rendendo di fatto impraticabile l'esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile e preminente tutelato dalla Costituzione non derogabile sulla base del presupposto del rischio sanitario. Negli ultimi mesi non si sono verificati episodi simili e ci si augura che l'accesso degli avvocati continui ad essere regolarmente garantito con una corretta applicazione delle misure emergenziali oggi in vigore.

### 3.5. Tutele della salute e accesso al servizio sanitario nazionale

Il trattenimento nel CPR e l'esecuzione del rimpatrio devono essere effettuati in modo compatibile alla condizione personale e di salute dello straniero. Durante il trattenimento, come già più volte sottolineato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.lgs. 286/1998, allo straniero *"sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità"*. Al fine di assicurare assistenza medica e psicologica alle persone in regime di detenzione amministrativa il Regolamento CPR all'art. 3 disciplina l'onere dell'amministrazione di effettuare una verifica di "compatibilità" delle condizioni di psico-fisiche dello straniero al trattenimento e, più in generale, individua le modalità attraverso le quali deve essere salvaguardata la salute dei trattenuti nelle more della detenzione presso il CPR.

Non possono essere sottoposte a detenzione amministrativa le persone straniere che versano in condizioni di salute fisica o psichica incompatibili con la permanenza nei centri di detenzione. È incompatibile con la detenzione la condizione di salute di chi, a causa della permanenza nei centri di detenzione, rischia l'aggravamento di condizioni patologiche pregresse o sorte durante la detenzione stessa. L'incompatibilità deve essere valutata all'ingresso ed essere soggetta a verifiche, sia periodiche che su richiesta della persona straniera o del personale del centro. Non abbiamo nell'ordinamento interno una procedura specifica per la dichiarazione della vulnerabilità ma in generale va valutata la condizione psico-fisica idonea al trattenimento.

La tutela imprescindibile del diritto alla salute di tutti e tutte rende obbligatoria la verifica delle condizioni di salute dei cittadini stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e l'accesso all'assistenza del sistema sanitario nazionale sia per la necessità di cure o terapie ordinarie, sia per eventuali esami medici specialistici e sia ovviamente per le prestazioni di pronto soccorso.

### 3.5.1. L'accertamento della compatibilità psico-fisica all'ingresso e la permanenza nel CPR

A tutela della salute del singolo trattenuto e della comunità in cui verrà ristretto, in analogia a quanto accade anche per l'ingresso in carcere, il legislatore pone l'obbligo di sottoporre lo straniero ad una visita medica per l'accertamento dell'assenza di patologie, stati psichiatrici o altre condizioni psico-fisiche incompatibili alla vita in una comunità ristretta o al trattenimento.

L'ingresso nel CPR, come espressamente previsto dall'art. 3 del Regolamento CPR, deve essere preceduto da *“una visita medica effettuata a parte del medico dell'Asl o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette.”*

L'accertamento medico preventivo all'ingresso nel CPR, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 15106/17 del 19 giugno 2017, è *“condizione ineludibile alla validità del trattenimento”*.

La visita medica deve essere effettuata da un medico dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente in relazione al luogo dove si trova il CPR. Il medico, oltre ad attestare l'assenza di malattie infettive, è tenuto a verificare l'assenza di patologie che non possono essere curate o trattate in condizioni di trattenimento nello specifico centro a cui lo straniero è destinato. Per alcune particolari patologie, infatti, è determinante la possibilità di accedere in tempi rapidi ad un servizio di pronto soccorso, la necessità di seguire specifiche terapie o anche la necessità di seguire un particolare regime alimentare, condizioni che spesso, per la struttura e l'organizzazione di alcuni Centri di Permanenze per il rimpatrio non possono essere assicurate.

In sintesi la valutazione a cui il medico dell'ASL è chiamato a fare riguarda sia la compatibilità - “assoluta” o in “astratto”- della condizione di salute psico-fisica dello straniero alla vita in comunità ristretta, sia la compatibilità - “relativa” o “in concreto”- alla specifica struttura dove verrà eseguito il trattenimento, tenendo in considerazione le caratteristiche peculiari del luogo caso per caso. La particolarità e la specificità dell'accertamento medico giustificano la necessità, prevista dall'art. 3 del Regolamento CIE, che la visita sia effettuata da un medico dell'Azienda Sanitaria appartenente al medesimo distretto del Centro di Permanenza per il rimpatrio.<sup>12</sup>

Lo stato di salute dello straniero dev'essere oggetto di una tutela preminente e richiede un accertamento costante al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse. Oltre alla visita da effettuarsi, è necessario e doveroso anche un monitoraggio costante nel corso della permanenza all'interno della struttura al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute o di patologie non emerse.

Durante la visita effettuata al CPR di Milano si è potuto constatare che la visita medica di idoneità al trattenimento è effettuata da personale medico dell'ATS (Azienda Territoriale Sanitaria) di Milano che, oltre ad accertare l'assenza di patologie infettive ed in particolare di infezione da Covid-19, svolge una visita senza accertamenti strumentali ed esclusivamente in base a quanto è in grado di riferire il paziente. Eventuali successive esigenze mediche o necessità di somministrazione di farmaci o specifiche terapie sono poi prese in carico dal medico della struttura.

---

<sup>12</sup> Sul punto vedi anche RAPPORTO SULLE VISITE EFFETTUATE NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (CPR) (2019-2020)

La Prefettura di Milano ha poi precisato che la salute dei trattenuti è monitorata durante tutto il periodo di permanenza al CPR e, su richiesta del Direttore Sanitario della struttura o in caso di particolari esigenze mediche, l'accertamento di idoneità alla detenzione amministrativa è ripetuto dai medici dell'ATS.

Le visite mediche propedeutiche al trattenimento presso il CPR di Milano, come previsto dallo stesso art. 3 del Regolamento CIE, sono regolate e garantite da un [Protocollo](#) firmato dalla Questura di Milano, dalla Prefettura di Milano e dall'Agenzia di Tutela della Salute Milano Città Metropolitana che era vigente al momento della visita ma che riporta la scadenza del 31.12.2021 e ad oggi non risulta essere rinnovato.

### 3.5.2 La tutela della salute durante il trattenimento presso il CPR

L'art. 3 del Regolamento CPR disciplina anche la tutela del diritto alla salute nel corso del trattenimento disponendo la presenza nella struttura di un presidio sanitario che assicuri *“la presenza di personale medico, in modo da garantire, oltre all'orario giornaliero di servizio presso il centro, la reperibilità per l'intera giornata comprese le ore notturne, ed è assicurata la costante presenza del personale paramedico per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi.”*

L'ente gestore, nell'organizzare il servizio di assistenza sanitaria all'interno del centro, deve nominare il medico responsabile del presidio e individuare il personale paramedico necessario ad assicurare il servizio di primo soccorso in modo continuativo.

Il Regolamento CPR, sempre all'art. 3, disciplina le modalità con cui deve operare il medico responsabile del centro che se *“emerge la necessità di trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure”* deve informare immediatamente il Direttore del Centro provvede a disporre il trasferimento con la scorta della forza pubblica. Il medico o il paramedico presente nella struttura ha anche la responsabilità di richiedere l'intervento del pronto soccorso in caso di necessità.

Al fine di garantire l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN e la prestazione di cure e servizi specialistici di cui all'art. 35 del D.lgs. 286/98, il Regolamento Unico CIE prevede che siano conclusi specifici protocolli d'intesa, da parte della Prefettura competente, con strutture sanitarie pubbliche (art. 3, c. 8).

La tutela della salute nel CPR di Via Corelli è assicurata attraverso [due protocolli](#) stipulati con tra l'ATS e la Prefettura di Milano in merito all'assegnazione di un codice STP per l'accesso al servizio sanitario e la prenotazione di visite specialistiche, e un protocollo stipulato con la Fondazione Eris ONLUS per il supporto alla gestione delle tossicodipendenze.

I protocolli indispensabili per la tutela della salute delle persone trattenute sono stati, stipulati solo nel luglio del 2021, a circa un anno dalla riapertura del centro e dopo le denunce derivanti dall'[ispezione effettuata il 5 e il 6 giugno 2021](#) dal senatore Gregorio De Falco. Gli accordi, vigenti al momento della visita, hanno durata limitata nel tempo e riportano la scadenza del 31 dicembre 2021. Ad oggi non è stata data alcuna notizia di un rinnovo degli accordi o della stipula di nuovi protocolli medico sanitari e, pertanto, si deve ritenere che attualmente l'accesso dei cittadini stranieri soggetti a detenzione amministrativa non è regolamentata. Situazione molto grave che mette in discussione la legittimità dei trattenimenti effettuati nel periodo di assenza di protocolli medico sanitari.

Il terzo protocollo siglato dalla Prefettura di Milano, dall'ATS e dalla Fondazione Eris ONLUS, attiene alla cura delle dipendenze patologiche ed al supporto ed il sostegno medico terapeutico necessario alle persone tossicodipendenti. Il protocollo prevede che la Fondazione Eris ONLUS presti il servizio di supporto medico-psichiatrico tramite un'equipe socio sanitaria dello SMI Relazione per 8 ore settimanali, impegnandosi ad

effettuare sia screening al fine di accertare lo stato di tossicodipendenza ed individuare le terapie più adeguate, sia a prendere in carico i trattenuti tossicodipendenti per la somministrazione delle terapie medico-psichiatriche all'interno del CPR. Quest'ultimo protocollo è l'unico che prevede un preciso capitolo di spesa fissato ad un massimo di 87.000 euro. Anche questo accordo, siglato l'1 luglio 2021 è scaduto il 31 dicembre 2021 e non è soggetto a rinnovo automatico, pertanto, ad oggi non è chiaro come la Prefettura di Milano l'ATS gestisca la presa in carico delle fragilità derivanti dalle dipendenze patologiche.

Il presidio medico del CPR di Via Corelli è organizzato presso un locale infermeria accessibile alle persone trattenute e dove vengono effettuate le visite. Non sono presenti locali per eventuale osservazione medica dei pazienti ma la Prefettura ha comunicato che vi sarebbero locali di supporto all'infermeria o per l'isolamento sanitario.

Al momento della visita era presente il Direttore Sanitario - in quel momento in servizio come medico - e un'infermiera.

Il Direttore Sanitario ha spiegato che, a prescindere dalla presenza di certificati provenienti dall'ATS, viene effettuata anche all'interno del centro una visita propedeutica all'accesso e in tale occasione è predisposta una scheda sanitaria e un diario clinico dove vengono registrate le condizioni di salute dello straniero al momento dell'arrivo, tutte le visite mediche effettuate nelle more del trattenimento ed eventuali terapie somministrate. Il Direttore Sanitario ha poi assicurato che la documentazione medica è a disposizione dei pazienti che possono farvi accesso liberamente e, in caso di necessità, possono estrarne copia.

Nel rispondere alle domande proposte dalla delegazione ASGI circa la frequenza degli accessi all'infermeria e le patologie più spesso riscontrate, il medico presente ha evidenziato come nella maggior parte dei casi si tratta di problemi psicologici o psichiatrici legati alla condizione personale in cui vengono a trovarsi i trattenuti. La gestione dello stato di ansia provocato dal trattenimento prolungato e l'assenza di qualsivoglia possibilità di impiegare il tempo all'interno del CPR, spesso richiede il ricorso agli psicofarmaci e tranquillanti. Il concetto è stato poi ribadito più volte nel corso della visita ed in particolare quando, per caso la delegazione ha incontrato due trattenuti che, in condizione di evidente disagio, si sono rivolti ai presenti chiedendo aiuto per le condizioni della struttura e l'assenza di servizi, alzando la voce nei confronti degli agenti. Il direttore sanitario, dopo aver assistito alla scena, è intervenuto tempestivamente per far notare la rabbia che caratterizza la condizione di quei due trattenuti, elemento che dimostrerebbe – quindi – che non tutti prendono il Rivotril.

Durante il colloquio avvenuto presso l'infermeria è emerso che il presidio medico si trova a gestire molti casi di tossicodipendenti che necessitano della somministrazione costante Rivotril che, in assenza di una precisa terapia di somministrazione di Metadone o altri farmaci, è utilizzato come medicinale sostitutivo. A questo punto, al fine di chiarire le modalità di somministrazione degli psicofarmaci, è stato chiesto al Direttore Sanitario se le terapie a base di Rivotril o di altri psicofarmaci sono sottoposte alla supervisione di uno psichiatra. Il medico responsabile ha precisato che la maggior parte delle volte si fa affidamento sul referto dello psichiatra per chi ne è già in possesso (fa riferimento a chi proviene dal carcere) e sulla base dello stesso continuano la terapia. Chi invece, all'ingresso nel CPR, non ha una prescrizione medica ma riferisce tossicodipendenza o problemi psichiatrici, ha la possibilità di richiedere la visita dello psichiatra che viene contattato "all'occorrenza". A questo punto è intervenuto il rappresentante della Prefettura per rammentare l'esistenza di un Protocollo con ATS e spiegare che, nell'ambito di tale protocollo, ATS ha fornito al CPR i nominativi di diversi specialisti incaricati di intervenire in caso di necessità e di prendere in carico i casi di tossicodipendenti o di fragilità psichiatriche.



Il Direttore Sanitario, a tal proposito, ha anche evidenziato di incontrare difficoltà nel reperire i **medicinali** necessari perché l'ATS non li fornisce in via anticipata ma è l'ente gestore che deve sostenere i costi che successivamente vengono rimborsati. Sulla questione, a seguito di tali affermazioni, è intervenuto il rappresentante dell'ente presente insieme alla delegazione ASGI per chiarire che, in ogni caso e nonostante le difficoltà, il servizio medico sanitario e la somministrazione di qualsiasi medicinale necessario viene comunque regolarmente garantito. Il Direttore sanitario assicura che non prescrive o somministra Rivotril o altri psicofarmaci in assenza di indicazioni dello psichiatra e contesta che lo stesso sia utilizzato in modo sistematico e sotto scarsa supervisione.

L'ente gestore in sede ha precisato che sono stati effettuati molteplici colloqui e visite psicologiche con i trattenuti che ne hanno fatto richiesta. Non forniscono il numero, rappresentando che non è agli atti dell'Ufficio e richiederebbe attività rielaborativa eccessiva non dovuta.

In merito alla possibilità di accedere alle **vaccinazioni** durante il trattenimento l'infermiera presente durante la visita è intervenuta dichiarando più volte ha riflettuto sulla necessità che gli stranieri costretti a vivere in comunità fosse garantito l'accesso al vaccino anti Covid-19. E' emerso che l'ente gestore e il direttore sanitario non hanno alcuna idea delle modalità di accesso alle vaccinazioni da parte dei trattenuti ma tutti i presenti hanno assicurato che gli stranieri sono informati della possibilità di vaccinarsi e che qualora fosse avanzata una richiesta in tal senso certamente vi sarebbe il modo di esaudirla con il supporto dell'ATS. La circostanza è stata confermata anche dalla Prefettura che, nelle risposte scritte, si è limitata a specificare che i cittadini stranieri possono accedere alla vaccinazione semplicemente facendone richiesta al presidio sanitario del CPR.

Rispetto ai locali per isolamento fiduciario, nel riscontro scritto, la Prefettura rappresenta che il protocollo sanitario anti-covid adottato per il centro prevede che un intero settore della struttura sia dedicato alla quarantena e all'isolamento di eventuali "ospiti" positivi. Le modalità di impiego di tale settore sono stabilite di volta in volta dall'autorità sanitaria in coordinamento con Prefettura e Questura. Non è stato precisato se siano previsti periodi di quarantena precauzionale all'ingresso nel centro e/o in funzione preparatoria all'esecuzione del rimpatrio.

### 3.6. Servizi generali all'interno del centro e qualità della vita

L'art. 4 del Regolamento Unico CIE disciplina i servizi che l'ente gestore è tenuto a garantire all'interno del Centro. Tra questi, oltre a quelli già citati nei precedenti paragrafi, figura la custodia di effetti e risparmi personali delle persone straniere trattenute; l'ente gestore inoltre è tenuto ad assicurare il servizio mensa, a individuare e garantire l'idoneità dei locali adibiti ad alloggio, a corrispondere un buono economico pari a 5 euro ogni due giorni spendibili all'interno del Centro per spese come schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, etc., a organizzare le attività ricreative, sociali e religiose su base giornaliera e a verificare costantemente il buon funzionamento del Centro segnalando alla Prefettura immediatamente i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti.

Nel corso della visita non è consentito alla delegazione di ASGI di accedere ai locali adibiti ad alloggio. Il mancato accesso a tali strutture, giustificato da non meglio motivate ragioni di sicurezza, impedisce alla delegazione di formulare osservazioni con riferimento all'idoneità degli stessi e al rispetto degli standard igienico-sanitari. Sul punto appare però opportuno riportare le constatazioni del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà nel rapporto sulle visite 2020-2021 in cui vengono rilevate diverse criticità. Con riferimento al dormitorio, *"ogni letto corrisponde uno scaffale aperto per riporre gli effetti*

*personali e in analogia con tutti i Centri italiani, non vi è la possibilità di custodire adeguatamente i propri effetti personali”<sup>13</sup>. Il Garante rileva poi “l’assenza di porte o comunque tende necessarie per garantire riservatezza ai fruitori dei servizi igienici o delle docce”<sup>14</sup>*

In base a quanto è possibile comprendere dal corridoio centrale, su cui tali locali si affacciano, e a quanto viene spiegato dal rappresentante dell’ente gestore, da ciascuna zona dormitorio è possibile accedere a un locale con dei tavoli (zona mensa) in cui si trova anche una sorta di cella vuota chiusa con dei lucchetti. Il rappresentante spiega che all’interno di tale cella dovrebbero esserci (ma non ci sono) i distributori di bevande e snack. La pericolosità di tale cella era già stata evidenziata dal Garante nel citato rapporto, in cui si legge “le sale mensa del Cpr milanese sono... dotate di un locale-intercapedine schermato da una gabbia in metallo che dovrebbe essere destinato, secondo quanto riferito dall’Ente gestore e dalla Polizia, alla collocazione di macchinette distributrici di bevande e alimenti ancora non collocate; il Garante nazionale esprime preoccupazione circa il rischio di utilizzo improprio di tali spazi qualora continuino a rimanere vuoti”<sup>15</sup>.

Dal dormitorio si può anche accedere a un piccolo cortile all’aria aperta, dove però - come conferma il rappresentante dell’ente a cui viene rivolta la domanda - non si svolge alcuna attività ricreativa né di altro tipo.

Va evidenziato che presso il **Cpr di Milano**, dove in analogia con altre strutture non vengono realizzate attività ricreative degne di nota, anche l’accesso al servizio di barbiere è risultato, nei giorni della visita, problematico e condizionato da esigenze di sicurezza; nel corso della prima visita (dicembre 2020) alcuni dei trattenuti lamentavano l’impossibilità di tagliarsi i capelli o radersi, così come risultava impossibile servirsi di un tagliaunghie, nonché di avere un kit completo per la propria igiene personale.

I membri della delegazione notano appeso di fianco alla porta di un settore un foglio sbiadito in cui sono riportati gli orari delle attività quotidiane. In realtà sono solo indicati gli orari a cui è possibile accedere ai servizi di base (medico, assistente sociale, barba, consegna spesa) al di fuori dei quali non è indicata alcuna attività.

Dall’interno del cortile si rivolgono alla delegazione di ASGI in visita due uomini. Uno dei due mostra delle ferite alla mano e dice che non funzionano i riscaldamenti. La Prefettura, consultata dalla delegazione, riferisce di non essere informata del guasto. L’ente gestore assicura che ci sono stati tre interventi di manutenzione negli ultimi giorni confermando che per diverse ore (almeno) è mancato il riscaldamento.

Nel riscontro all’accesso civico generalizzato, rispetto al **servizio mensa**, si precisa che il gestore provvede alla produzione e consegna dei pasti, in orari prestabiliti, presso la sala mensa di ciascun settore. Sarebbe possibile per i trattenuti richiedere menù differenziati. Sarebbe inoltre possibile - secondo quanto si legge nella risposta - acquistare all’interno del centro cibo con il proprio denaro (snack e bibite), ma non si vede come vista l’assenza di distributori all’interno dei settori. I trattenuti possono poi farsi recapitare alimenti dall’esterno nel rispetto di regole igieniche stabilite dall’ente gestore e in base alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

---

<sup>13</sup> Cfr. p. 13 del rapporto.

<sup>14</sup> Cfr. p. 15 del rapporto.

<sup>15</sup> Cfr. p. 16 del rapporto.

Alla richiesta di chiarimenti sulla **possibilità di accedere ai propri beni personali** (indicata nella lista di attività quotidiane di cui sopra), il rappresentante dell'ente gestore spiega che gli oggetti personali, tra cui i vestiti, sono conservati in magazzino e che se, ad esempio, un trattenuto si rompe i pantaloni dati in dotazione può chiedere di recuperare i suoi dal magazzino.

**Il kit di cui i trattenuti vengono dotati all'ingresso** - riferisce il rappresentante dell'ente - è composto da una tuta, uno slip, un asciugamano grande e uno piccolo e prodotti igienici (spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma/shampoo). Ne viene fornito uno nuovo solo dopo un mese di trattenimento. Ai trattenuti non viene quindi dato un cambio. L'ente gestore spiega che asciugamani e indumenti possono essere lavati accedendo alla lavanderia. In assenza di un cambio non si vede però come i trattenuti possano lavare i propri indumenti, cosa possano indossare mentre svolgono il lavaggio.

Per quanto riguarda il **pocket-money** e l'accesso a generi alimentari, sigarette, ricariche telefoniche, durante la visita l'ente gestore spiega che i trattenuti possono contare oltre che sui soldi di cui erano in possesso al momento dell'ingresso (conservati dall'ente) su un pocket-money quotidiano di euro 2,50 erogato sotto forma di credito. Utilizzando tali risorse possono indicare agli operatori i generi che intendono acquistare e questi ultimi - riferisce sempre l'ente gestore - li acquistano all'esterno del centro consegnando poi ai trattenuti quanto richiesto. All'uscita dal centro il pocket-money maturato e non utilizzato, quindi in caso di saldo attivo, viene corrisposto in contanti. Le informazioni fornite sul punto appaiono in contrasto con l'esperienza riportata dai trattenuti o ex trattenuti, i quali riferiscono di non avere accesso al pocket money maturato in uscita dal centro e di non avere nemmeno accesso ai beni di cui hanno necessità.

Rispetto allo **svolgimento di attività religiose, sociali e ricreative**, il riscontro all'accesso civico si limita a richiamare l'[allegato 2 al regolamento del CPR](#), dedicato allo svolgimento di attività religiose e funzioni di culto, senza fornire ulteriori spiegazioni sulle attività e sulle funzioni effettivamente organizzate per i trattenuti. In risposta ai quesiti in merito allo svolgimento di attività sociali o ricreative e alla previsione di spazi per praticare sport, la nota della Prefettura precisa che è possibile praticare attività sportiva leggera (es. giocare a palla) nel cortile di ogni settore.

### 3.7. Il registro degli eventi critici

Nell'ultimo rapporto diffuso dal Garante nazionale dei diritti della persone private della libertà personale sulle visite effettuate nei Centri di Permanenza per i Rimpatri dal Garante tra il 2019 e il 2020 è evidenziato in modo chiaro che un importante profilo di criticità dei CPR riguarda "l'impermeabilità" delle strutture ed una scarsa trasparenza nella gestione dei centri. Lo schema di capitolato di gara per la gestione del CPR prevede esplicitamente l'obbligo per l'Ente Gestore di tenere un registro con gli eventuali episodi che hanno causato lesioni a ospiti o operatori ma risulta assente *"un registro degli eventi critici, standardizzato, alimentato dai responsabili del servizio di vigilanza, visibile in tempo reale da tutti i livelli gerarchici dell'Amministrazione, oltre che consultabile dalle Autorità giudiziarie"*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Cfr. RAPPORTO SULLE VISITE EFFETTUATE NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (CPR) (2019-2020) pag. 8

Da quanto emerso dall'[ispezione effettuata dal Senatore De Falco](#) nelle giornate del 5 e 6 giugno 2021 si registrano frequenti atti di autolesionismo e anche tentativi di suicidio ma non è stato possibile avere dati precisi anche solo quantitativi<sup>17</sup>.

Il medico della struttura in occasione del colloquio con la delegazione ASGI ha riferito che gli atti di autolesionismo, a seconda della gravità, vengono trattati all'interno del presidio sanitario del centro che è abilitato a prestare primo soccorso o con una richiesta di intervento di un'ambulanza e l'eventuale trasporto presso il presidio ospedaliero più vicino.

La Prefettura nel riscontro alle domande per iscritto in merito agli eventi critici la Prefettura di Milano ha riferito che non si conosce il numero di atti autolesionistici compiuti nel 2021 e di non avere accesso al registro degli eventi critici tenuto e custodito dall'ente gestore poichè contiene informazioni di natura sensibilissima.

### 3.8. Possibilità di segnalazione e reclamo al Garante e alla Prefettura

Il D.L. 130/2020 introduce il c. 2-bis all'art. 14 del d.lgs. 286/98 prevedendo che *“Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»*. Viene quindi introdotta una procedura di reclamo di tipo amministrativo.

Si ritiene che ai garanti possano essere rivolti reclami per lamentare la violazione dei propri diritti, delle disposizioni che regolano la convivenza all'interno del centro e in particolare dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione e del Regolamento CIE, nonché la mancata erogazione dei servizi previsti da tali disposizioni. La possibilità prevista per le **persone trattenute di presentare reclami** deve essere effettivamente garantita. Si condividono le preoccupazioni espresse dal Garante nel *Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020* in ordine alla necessità di verificare l'effettiva applicazione di tale strumento di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Non essendo definito con quali mezzi ed in quale modalità le persone trattenute possano avvalersene, tale garanzia rischia infatti di restare meramente programmatica.

Per quanto concerne la piena realizzazione di tale diritto, si ritiene che una delle criticità sia rappresentata dall'autonoma accessibilità da parte del cittadino straniero. Al fine di avvalersi di tale strumento, il cittadino straniero trattenuto deve anzitutto esserne informato: solo qualcuno che è stato prontamente ed adeguatamente informato è in grado di avvalersi efficacemente del diritto a presentare un reclamo contro la violazione dei propri diritti.

Dal punto di vista operativo si ritiene che l'effettiva attuazione di tale diritto debba comportare il rispetto di condizioni di riservatezza e tutela e una effettiva disponibilità di mezzi concreti che ne consentano l'esercizio, anche alla luce delle limitazioni previste dal Regolamento Unico CIE, rispetto ad esempio alla detenzione di penne e matite.

---

<sup>17</sup> Questo nonostante l'allegato 5 bis dello schema di capitolato che riporta le specifiche tecniche per i CPR, disponga che il servizio di gestione amministrativa deve comprendere *“la comunicazione giornaliera alla Prefettura di ogni notizia di rilievo inerente la regolare conduzione della convivenza e le condizioni del centro e tenuta di un registro con gli eventuali episodi che hanno causato lesioni ad ospiti o operatori”*.

Nel riscontro all'accesso civico la Prefettura precisa che il diritto di reclamo al Garante è previsto dal [Regolamento interno](#), nello specifico all'art. 21. Il reclamo può essere presentato anonimamente in busta chiusa ed è trasmesso dall'ente gestore alla segreteria del Garante destinatario. La carta e il materiale di cancelleria sono forniti su richiesta e, secondo quanto precisato nell'art. 21, la consegna e l'uso di penne e matite deve avvenire sotto la stretta sorveglianza del Gestore, che provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze. Analoghe modalità sono previste per la presentazione di reclami alla Prefettura tramite apposito modulo. Mentre eventuali denunce di rilevanza penale possono essere formalizzate alle forze di polizia in loco.

Durante la visita, il rappresentante dell'ente e quello della Prefettura riferiscono che in seguito a un momento iniziale in cui, vista l'impossibilità di conservare carta e penna, non era efficacemente garantita la possibilità di presentare reclami, ora è consentito ai trattenuti di utilizzare gli strumenti in un apposito locale ma nessuno - ci riferiscono - ne ha mai fatto richiesta. Ai chiarimenti richiesti sull'informativa fornita ai trattenuti circa la possibilità di esercizio di tale diritto e circa le modalità con cui viene garantita la riservatezza di chi effettua il reclamo e la segretezza del contenuto della segnalazione, non viene fornita alcuna spiegazione.

L'assenza di chiarimenti sul punto appare ancora più rilevante alla luce delle perplessità espresse dal Garante nel rapporto sulle visite 2020-2021. Con riferimento all'accesso alla presentazione di un reclamo, il Garante ha osservato che i documenti informativi forniti all'interno del CPR milanese dal precedente ente gestore presentavano alcune criticità per esempio relativamente alle regole di accesso al Centro<sup>18</sup>. Inoltre, si legge nel rapporto, "la modalità di distribuzione dell'informazione sulle regole è ben distante da quel 'diritto a comprendere' a cui si è fatto precedentemente riferimento: al contrario, la situazione tuttora riscontrata in questo Centro è connotata da una complessiva 'vaghezza' da parte dell'Ente gestore foriera di maggiori criticità e rischio di tensioni"<sup>19</sup>.

Le valutazioni del Garante si pongono in linea con quanto precedentemente osservato in relazione al rispetto dei trattenuti ad essere adeguatamente informati.

---

<sup>18</sup> Cfr. p. 27 del rapporto.

<sup>19</sup> Cfr. p. 27 del rapporto.

## Conclusioni e raccomandazioni

Il monitoraggio costante e un interesse diffuso e capillare relativo al funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio da parte della società civile si rende particolarmente necessario per contribuire a dissolvere la patina di “invisibilità” che tende ad avvolgere tali luoghi. Fisicamente lontani dai centri abitati e poco interessati dall’attenzione dei media, l’esistenza stessa di tali centri è nota a pochi ed è quindi particolarmente importante restituire una dimensione pubblica al dibattito sulle condizioni al loro interno e sulla tutela dei diritti delle persone ivi trattenute. In quest’ottica si è svolto il sopralluogo effettuato da ASGI nel mese di dicembre 2021, che ha visto emergere gravi criticità nel funzionamento del CPR di via Corelli.

ASGI auspica che il diritto ad accedere e monitorare le condizioni dei CPR venga esercitato da sempre più enti e associazioni, nonché da organi di informazione e rappresentanti di istituzioni pubbliche, al fine di garantire la più ampia diffusione di informazioni e una maggiore conoscenza (e presa di coscienza) da parte della società civile. Affermare un generale principio di “accessibilità” a questi luoghi significa non soltanto garantire il rispetto i principi di tutela, trasparenza e democraticità, ma anche e soprattutto rendere i CPR visibili all’opinione pubblica e sviluppare un dibattito consapevole in grado di porre definitivamente in discussione la stessa legittimità della loro esistenza.

Un sistema che pone in essere gravi violazioni dei diritti fondamentali, che è caratterizzato da prassi amministrative fortemente discrezionali e pone dubbi di compatibilità con l’ordinamento costituzionale, merita di essere messo radicalmente in discussione. Nell’auspicio che maturino presto le condizioni per avviare tale dibattito, a fronte delle criticità precedentemente evidenziate, si ritiene fondamentale formulare le seguenti raccomandazioni al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Milano e all’ente gestore al fine di riportare la condizione delle persone trattenute presso il CPR di Milano al rispetto degli standard di legalità:

- si auspica che la Prefettura voglia esercitare, in maniera continuativa e strutturata, i propri **poteri di controllo** sulla gestione del centro, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal contratto di appalto, al fine di garantire il rispetto del regolamento e la corretta erogazione di tutti i servizi ivi previsti;
- si auspica che l’ente gestore voglia predisporre **strumenti e meccanismi idonei a garantire adeguatamente il diritto di informazione** e orientamento legale delle persone trattenute; dei precisi doveri di informazione, sui diritti dei trattenuti, sui servizi a cui gli stessi possono accedere e sulla possibilità di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, gravano sulla pubblica amministrazione e sull’ente gestore. I documenti e gli strumenti attualmente a disposizione appaiono del tutto idonei a garantire un’informazione piena e corretta. A tal fine, si auspica che nel prossimo futuro l’ente gestore voglia quantomeno garantire la **disponibilità del Regolamento in una lingua veicolare e la distribuzione di materiale informativo in forma cartacea**, quale modalità complementare allo **svolgimento di colloqui con personale qualificato** con l’obiettivo di garantire quel diritto a comprendere cui fa riferimento il Garante nelle proprie raccomandazioni. Si ritiene quindi di vitale importanza che l’ente gestore garantisca **assistenza linguistica avvalendosi di personale qualificato e deputato unicamente all’attività di mediazione**;
- con riferimento alla tutela del diritto di salute, si auspica che l’ente gestore e la Prefettura vogliano garantire l’attuazione di **visite mediche approfondite per la valutazione dell’idoneità al trattenimento** e non basate esclusivamente su quanto è in grado di riferire il paziente, svolte da personale specializzato con il supporto di mediatori culturali; si ritiene che la tutela effettiva del diritto alla salute debba necessariamente passare per una verifica periodica delle condizioni fisiche e psichiche della persona trattenuta, finalizzata non solo a confermare la compatibilità della misura privativa con tali condizioni, ma anche a valutare le esigenze sanitarie della persona e a garantirle i necessari interventi e trattamenti; a tal fine è necessario che la Prefettura provveda al più presto al **rinnovo dei protocolli d’intesa con strutture sanitarie pubbliche e enti territoriali**; gravi criticità sono emerse durante la visita con riferimento all’**assistenza psicologica e**

**psichiatrica e al supporto alle persone con problemi di tossicodipendenza;** una piena tutela richiede in primo luogo una effettiva valutazione della compatibilità della condizione individuale con il trattenimento e un adeguato accesso alle cure, nel rispetto di quanto previsto dalla norma regolamentare di cui all'art. 3 del Regolamento CIE, e evitando in ogni modo il ricorso sistematico alla somministrazione di psicofarmaci.

- si auspica che Prefettura e ente gestore introducano nel più breve termine **modalità e procedure adeguate al fine di garantire il diritto a presentare un reclamo al Garante** in condizioni di riservatezza, dando adeguata informazione delle stesse ai trattenuti;

- si auspica che la Prefettura e l'ente gestore vogliano attivarsi per garantire il **pieno rispetto della libertà di comunicazione con il mondo esterno**, prescritto dalla normativa, recependo sul punto le raccomandazioni formulate dal Garante; quindi assicurando la detenzione del proprio telefono cellulare, consentendo anche la possibilità di effettuare videochiamate ricorrendo all'uso della telecamera o a sistemi di videochiamata, e mettendo a disposizione una linea internet wifi a cui i trattenuti possano accedere con il proprio telefono e/ o altre forme di comunicazione telematica con l'esterno messe a disposizione all'interno della struttura; garantendo in ogni caso la funzionalità degli apparecchi telefonici messi a disposizione dalla struttura anche in entrata;

- Infine, alla luce della perdurante emergenza sanitaria, si auspica che vengano poste in essere misure idonee a garantire condizioni di permanenza in totale sicurezza e che assicurino un effettivo distanziamento sociale oltre che adeguata informativa e pieno ed effettivo accesso alle vaccinazioni.

## Informazioni e contatti utili

DENOMINAZIONE: Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano,

Indirizzo: Via Corelli n. 28 - CAP 20134

Ente gestore: Engel Italia Srl da settembre 2021

email amministrazione Cpr: [cprmilano@gmail.com](mailto:cprmilano@gmail.com)

email infermeria Cpr: [infermeriacprmilano@gmail.com](mailto:infermeriacprmilano@gmail.com)

PEC ente gestore: [engelitalia@pec.it](mailto:engelitalia@pec.it)

PEC Ufficio Immigrazione della Questura di Milano:

- [immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it](mailto:immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it)

- [3sez.immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it](mailto:3sez.immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it)

- [4sez.immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it](mailto:4sez.immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it)

Per le visite da parte dei familiari è necessario che l'interessato invii richiesta alla Prefettura di Milano all'indirizzo email: [gabinetto.affarigenerali.pref\\_milano@interno.it](mailto:gabinetto.affarigenerali.pref_milano@interno.it) o alla PEC [protocollo.prefmi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmi@pec.interno.it) specificando il grado di parentela ed allegando un documento di identità e il permesso di soggiorno. Dopo il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura è necessario rivolgersi all'ente gestore per l'organizzazione del colloquio.

Per le associazioni o gli enti interessati a svolgere attività di monitoraggio all'interno del centro, che ne hanno diritto in forza dell'art. 7 d.lgs. 142/2015 e dell'art. 6 Regolamento CIE, la procedura prevede la richiesta di autorizzazione alla Prefettura di Milano. Degli esempi di richieste di autorizzazione sono disponibili a questo [link](#).